

**Selezione dei punti di interesse per i pellegrini e i Responsabili locali
dell'accordo stabilito tra Italia e Santa Sede circa l'emissione di visti "Turismo-Giubileo"**

(Estratto dal *Modus Procedendi*)

[...]

2. La procedura di seguito descritta sarà applicata solo per i pellegrini provenienti dai Paesi che hanno l'obbligo del visto per soggiorni per turismo non superiori a 90 giorni.

3. Presso ogni Diocesi interessata ad organizzare pellegrinaggi diocesani a Roma in occasione del Giubileo della Misericordia, ed appartenente ai Paesi di cui al punto 2, sarà individuato un Responsabile locale dell'organizzazione del pellegrinaggio, garante dei pellegrini e del loro rientro nel Paese d'origine al termine dell'evento, che curerà i rapporti con la locale Rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Tale Responsabile locale sarà indicato dall'Ordinario diocesano o da un suo delegato.

4. Il Responsabile locale prepara la lista nominativa (il modello è parte integrante del presente *Modus Procedendi*) dei partecipanti al singolo pellegrinaggio previsto nell'ambito del Giubileo della Misericordia con l'indicazione di:

- Capogruppo del pellegrinaggio (che sarà lo stesso Responsabile locale se partecipante al viaggio);
- dati anagrafici completi di tutti i partecipanti, con indicazione del tipo, del numero e della scadenza del documento di viaggio in possesso di ciascuno di essi;
- nazionalità e luogo di residenza dei partecipanti;
- valichi di frontiera aerei, marittimi e terrestri di entrata ed uscita;
- itinerario previsto all'andata e al ritorno;
- date di arrivo e partenza;
- modalità di soggiorno (anche ai fini della verifica dei mezzi di sussistenza).

5. Dato l'elevato rischio, in tali circostanze, rappresentato dai minori, non è previsto l'inserimento nelle liste di minori privi di accompagnatori espressamente autorizzati.

6. Il Responsabile locale consegnerà con congruo anticipo (e comunque non meno di un mese prima della partenza prevista) la lista alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare ai fini della concessione dei visti e ne invierà copia, per il tramite del Nunzio Apostolico, al PCPNE, il quale provvederà poi alla trasmissione della stessa lista al Centro Visti del MAECI.

7. Il Centro Visti provvede a trasmettere alle Sedi interessate le liste ricevute dal Pontificio Consiglio, al fine di un raffronto con gli elenchi che la Sede avrà ricevuto dal Responsabile locale, e autorizza gli Uffici Visti all'inserimento nel VIS delle richieste per visto d'ingresso per "turismo - Giubileo" dei nomi comuni alle due liste.

Il visto avrà una durata strettamente limitata alle esigenze dello specifico evento giubilare o del pellegrinaggio diocesano; esso sarà un Visto Schengen Uniforme (VSU).

8. Per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria prevista dalla normativa Schengen, i richiedenti il visto saranno in possesso di una polizza sanitaria, valida per tutta l'area Schengen, avente la copertura minima prevista dalle norme europee in vigore al momento della richiesta del visto per le spese di ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio (attualmente, la copertura minima richiesta è pari ad Euro 30.000 – dicesi trentamila).

9. I pellegrini dovranno recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento per la rilevazione delle biometrie ai fini dell'emissione del visto. Le modalità della presentazione delle domande di visto e della rilevazione delle biometrie potranno essere concordate localmente con le Sedi consolari.

10. In connessione all'evento giubilare, il Pontificio Consiglio collabora nei limiti del possibile con le autorità italiane per la corretta attuazione delle norme sull'immigrazione.

Al termine del pellegrinaggio, il responsabile locale individuato dall'Ordinario diocesano provvederà a dare comunicazione all'ufficio consolare che ha emesso il visto d'ingresso dell'effettivo avvenuto rientro in patria dei pellegrini, segnalando anche al Pontificio Consiglio i nominativi di quanti non risultino essere rientrati.

Tali nominativi saranno successivamente comunicati dal Centro Visti al Ministero dell'Interno.

Qualora il Responsabile locale non partecipi al pellegrinaggio, il Capogruppo indicato informerà tempestivamente il Responsabile locale per gli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

In ogni caso, sarà cura del Capogruppo assicurare la massima collaborazione con le autorità di controllo delle frontiere, provvedendo a giustificare con tutta la documentazione disponibile le eventuali assenze di pellegrini al momento del rientro in patria dovute a cause di forza maggiore (es. per malattia, ricovero, rimpatrio già avvenuto in anticipo).

[...]

□